

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso OMISSIS/2015 proposto da:

ENTE PREVIDENZIALE

- ricorrenti -

AVVOCATO DISTRATTARIO

contro

- intimato -

avverso la sentenza n. omissis/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 17/04/2015;

FATTI DEL PROCESSO:

1.- Con sentenza del 17-4-2015 il Tribunale di Foggia ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da AVVOCATO DISTRATTARIO avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione per pignoramento presso terzi in data 27 gennaio 2014, con la quale questi aveva dichiarato improcedibile la procedura esecutiva e dichiarato l'estinzione della stessa procedura (avendo l'INPS adempiuto all'obbligo di pagare all'avvocato distrattario le spese liquidate con sentenza del giudice del lavoro), disponendo la liberazione delle somme pignorate con compensazione delle spese del processo esecutivo.

Il Tribunale, accogliendo l'opposizione, ha condannato l'ENTE PREVIDENZIALE al pagamento delle spese e competenze del processo esecutivo, comprese quelle dell'atto di precetto, liquidate nell' Importo di € 776,11, oltre accessori, da versarsi in favore del procuratore antistatario, OMISSIS , condannando l'ENTE PREVIDENZIALE anche al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidando la somma € 3.800,00 per compensi, oltre spese ed accessori, con distrazione in favore dello stesso avvocato.

Il ricorso è proposto con quattro motivi.

Ordinanza, Corte di Cassazione, sesta sezione civile, Pres. Amendola – Rel. Armano n. 20637 del 31 agosto 2017

L'intimata non si difende.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio non partecipata della SESTA sezione civile a seguito di proposta del relatore di accoglimento del secondo motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Peliminare ed assorbente è l'esame del secondo motivo, col quale è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 618 e 291 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.).

Il ricorrente espone che il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, all'udienza del 14 luglio 2014, fissata per la prima comparizione delle parti, rilevata la mancata prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ha concesso all'opponente di procedere alla notifica nei confronti dell' ENTE PREVIDENZIALE, entro un nuovo termine, con fissazione di altra udienza, in data 19 gennaio 2015.

Dati questi fatti processuali, l'Istituto ricorrente deduce che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato rispetto del termine perentorio già concesso dal medesimo giudice col primo provvedimento di fissazione della prima udienza del 14 luglio 2014.

2.- Il motivo è manifestamente fondato.

Va fatta applicazione dei seguenti principi di diritto:

a norma dell'art. 618 cod. proc. civ., l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicché ove si applichi ex art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ., il rito del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice. (Cass. n. 27527/14);

nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 20604/08).

Sebbene questo secondo principio si stato affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al giudizio di appello, esso è applicabile anche in sede di opposizione agli atti esecutivi da trattarsi col rito del lavoro, poiché questo è un giudizio tipicamente impugnatorio, per l'introduzione del quale è previsto un termine perentorio.

Conferma indiretta di quanto appena affermato si rinviene, a contrario, nella più recente decisione a Sezioni Unite n. 5700/14, con la quale si è affermato che in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea

Ordinanza, Corte di Cassazione, sesta sezione civile, Pres. Amendola – Rel. Armano n. 20637 del 31 agosto 2017
costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

Diversamente deve invece concludersi in caso di opposizione agli atti esecutivi da introdursi col rito del lavoro, per la quale va affermato che questa, pure tempestivamente proposta nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione col deposito del ricorso, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza sia mancata del tutto, non essendo consentito al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc. civ. all'opponente un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.

Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale adito in sede di merito, alla prima udienza, avrebbe dovuto rilevare la mancata notificazione del ricorso introduttivo, dichiarando improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi.

Di conseguenza il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbiti gli altri.

La Corte cassa la sentenza impugnata e poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto, decidendo nel merito, dichiara improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi.

Nulla per le spese del giudizio di merito in quanto l'INPS era contumace.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte intimata. Nulla per le spese del giudizio di merito.

Condanna la parte intimata, AVVOCATO DISTRATTARIO, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre il rimborso del contributo unificato.

Roma 2-3-17

Il Presidente
Il Funzionario

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*